

Legge federale che attua l'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi

Disegno

(Modifica del Codice penale, del Codice penale militare
e del diritto penale minorile)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2011¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale²

Art. 101 cpv. 1 lett. e (nuova) e 3, terzo periodo (nuovo)

¹ Sono imprescrittibili:

- e. gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 cpv. 1), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190) e gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), commessi su fanciulli minori di 12 anni.

³ ... Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

2. Codice penale militare del 13 giugno 1927³

Art. 59 cpv. 1 lett. e (nuova) e 3 terzo periodo (nuovo)

¹ Sono imprescrittibili:

- e. la coazione sessuale (art. 153), la violenza carnale (art. 154), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), gli atti sessuali con fanciulli (art. 156)

¹ FF 2011 5393

² RS 311.0

³ RS 321.0

cpv. 1) e l'abuso della posizione militare (art. 157), commessi su fanciulli minori di 12 anni.

³ ... Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

3. Diritto penale minorile del 20 giugno 2003⁴

Art. 1 cpv. 2 lett. j

² A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP:

j. gli articoli 98, 99 capoverso 2, 100 e 101 lettere a–d (Prescrizione);

II

La legge federale del 13 giugno 2008⁵ sulla prescrizione dell'azione penale in caso di reati commessi su fanciulli è abrogata.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 311.1

⁵ FF 2008 4593